

DELIBERA N. 121/08/CSP

Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale rai uno) per la violazione dell'articolo 38, comma 1, Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 maggio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, in data 25 novembre 2006, n. 78/06/DICAM, notificato in data 4 dicembre 2006, con il quale è stata contestata la violazione dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 alla società Rai Radiotelevisione italiana Spa, con sede in Roma, Viale Mazzini 14, concessionaria pubblica dell’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai Uno*”, poiché:

- in data 16 ottobre 2006 ha trasmesso una percentuale di pubblicità pari al 14.33 per cento dalle ore 23:00 alle ore 24:00;

- in data 21 ottobre 2006 ha trasmesso una percentuale di pubblicità pari al 14.06 per cento dalle ore 14:00 alle ore 15:00;

VISTA la propria delibera n. 73/07/CSP del 6 giugno 2007, notificata in data 11 luglio 2007, con la quale la società Rai Radiotelevisione italiana Spa, con sede in Roma, Viale Mazzini 14, concessionaria pubblica dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai Uno", è stata diffidata a persistere dal comportamento non conforme all'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in ordine al superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario dal giorno successivo alla data di notifica del medesimo atto;

CONSIDERATO che le disposizioni della direttiva 89/552/CEE prevedono che il fine perseguito è quello della tutela equilibrata degli interessi finanziari delle emittenti televisive e degli inserzionisti, da un lato, e degli interessi degli aventi diritto, ossia dei consumatori telespettatori, dall'altro. A tal proposito la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha più volte affermato, che la tutela dei consumatori contro gli eccessi della pubblicità commerciale costituisce obiettivo che può giustificare restrizioni imposte dagli Stati membri alla libera prestazione dei servizi in materia di pubblicità televisiva (sentenze 25 luglio 1991 causa C-228/89, 23 ottobre 2003, causa C-245/01) (Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, Sentenza n. 14357 del 21 dicembre 2005);

CONSIDERATO che l'articolo 38, comma 1, del Testo Unico della radiotelevisione:

- intende garantire i telespettatori dagli eccessi quantitativi della comunicazione pubblicitaria trasmessa sulle reti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dando concreta attuazione all'articolo 18 della direttiva n.89/552/CE;
- pone limiti quantitativi maggiormente stringenti per la concessionaria pubblica coerentemente al considerando n. 26 della predetta direttiva, che stabilisce per realizzare la finalità di garantire, attraverso regole uniformi, *"un'integrale ed adeguata protezione degli interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori, è essenziale che la pubblicità televisiva sia sottoposta ad un certo numero di norme minime e di criteri e che gli Stati membri abbiano la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate e, in alcuni casi, condizioni differenti per le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva;

TENUTO CONTO che l'Autorità ha ritenuto di accogliere, sulla base dell'osservazione empirica, nell'ambito del procedimento 1247 con l'adozione della

delibera n. 73/07/Csp, nonché di analoghi provvedimenti irrogati ad altre emittenti per la violazione della medesima fattispecie (*rectius* superamento del limite orario di affollamento pubblicitario), l'eccezione circa l'esigenza tecnica di interposizione di *frames* neri tra spot successivi al fine di evitare sovrapposizioni visive e sonore, potenzialmente pregiudizievoli per il telespettatore;

CONSIDERATO che la soglia di tolleranza individuata, al fine di garantire un'adeguata separazione tra i singoli *spot* componenti il *break* pubblicitario, è stata individuata ritenendo accettabile l'interposizione di un numero di "*frames*" (nero colore) pari a cinque in testa e cinque in coda ad ogni singolo spot, per una durata totale di 10/25 di secondo (400 ms) per ogni *spot*;

CONSIDERATO che il giorno 28 dicembre 2007, nella fascia oraria 12 - 13, sono stati trasmessi 24 eventi pubblicitari, pari ad un valore di affollamento del 14.08 %, senza possibilità di recupero alcuno;

RILEVATO, pertanto, che si riscontra il superamento dei limiti previsti, oltre ogni ragionevole tolleranza, in data 28 dicembre 2007;

CONSIDERATO, pertanto, che la società Rai Radiotelevisione italiana Spa, con sede in Roma, Viale Mazzini 14, concessionaria pubblica dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Rai Uno*", non risulta aver ottemperato alla diffida di cui alla menzionata delibera n. 73/07/CSP del 6 giugno 2007, notificata in data 11 luglio 2007, in quanto in data 28 dicembre 2007 è stato riscontrato un affollamento pubblicitario superiore a quanto consentito dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *media*, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, relativo alla rilevazione dell'inottemperanza, nella fascia oraria 12-13 del 28 dicembre 2007, ad un provvedimento dell'Autorità (delibera n. 73/07/CSP del 6 giugno 2007, notificata in data 11 luglio 2007) finalizzato a garantire il rispetto del limite degli affollamenti pubblicitari orari anche nell'interesse degli utenti spettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nonostante la notifica di un provvedimento di diffida, si rileva la persistenza del comportamento in violazione della norma, con n. uno episodio di violazione in data successiva a quella di notifica della citata delibera n.73/07/CSP;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: l'emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente. Va inoltre opportunamente tenuto in considerazione che la citata emittente era a conoscenza delle modalità applicative del conteggio degli affollamenti, in quanto le stesse risultano ulteriormente dettagliate da questa Autorità nelle motivazioni del provvedimento di diffida di cui alla citata delibera n.73/07/CSP del 6 giugno 2007;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la rilevata violazione nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00), pari al doppio del minimo edittale, ossia alla sanzione per la violazione considerate di gravità media;

VISTO l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente riproduttivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società Rai Radiotelevisione italiana Spa, con sede in Roma, Viale Mazzini 14, concessionaria pubblica dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Rai Uno*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.000,00 (diecimila/00) per un episodio di violazione dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa articolo 51, del decreto legislativo 177/2005, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 121/08/CSP*”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma, 14 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per **IL SEGRETARIO GENERALE**
Antonio Amendola